

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4166 del 11/09/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013. DITTA PAVIMENTAL S.P.A. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4288 del 11/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. DITTA PAVIMENTAL S.P.A. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- atto D.D. 17/03/2014, n. 517 (successivamente modificato con D.D. 28/10/2014, n. 2162) con cui la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività in oggetto; atto successivamente confluito nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Piacenza espresso con nota prot. n. 23854 del 03/04/2014. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06;
 - autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 - a n° 2 scarichi - S1 ed S2 - rispettivamente di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 - allo scarico (S3) di acque reflue domestiche;
 - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 in materia di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- istanza di modifica non sostanziale, avanzata dalla PAVIMENTAL S.P.A. con nota del prot. PAV/2018/0003486/EU del 06/09/2018 (prot. Arpae n. 13551 in pari data), successivamente integrata con lettere PAV/2018/0003969/EU del 09/10/2018 (prot. Arpae n. 15968 in data 10/10/2018), PAV/2019/0001318/EU del 02/04/2019 (prot. Arpae n. 52680 in pari data) e PAV/2019/0002192/EU del 14/06/2019 (prot. Arpae n. 94671 in data 17/06/2019), finalizzata ad ottenere l'aggiornamento dell'AUA (di cui sopra) in relazione all'adeguamento previsto dal D.M. 28/03/2018, n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso"*, per il recupero del fresato d'asfalto (CER 170302 - tipologia 7.6 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 del D.M. 05/02/1998);
- note del SAC dell'Arpae di Piacenza in data 08/08/2018 - prot. n. 12416, 27/09/2018 - prot. n. 15042, 06/12/2018 - prot. n. 18779, 21/03/2019 - prot. n. 45653, 12/04/2019 - prot. n. 59258 16/05/2019 - prot. n. 77471;

AVUTO presente che con:

- nota del 01/08/2019 – prot. gen. n. 86545 (prot. Arpae n. 121427 in pari data), il Comune di Piacenza - Servizio Pianificazione Urbanistica e ambientale U.O. Pubblici di Impatto Ambientale - a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 103699 del 02/07/2019, ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza in merito alla modifica in argomento;
- nota prot. n. 125460 dell'08/08/2019, il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, a riscontro della medesima richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 103699 del 02/07/2019, si è espresso favorevolmente alla modifica non sostanziale di AUA, nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel provvedimento di AUA e di ulteriori prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti costituiti da

conglomerato bituminoso (CER 170302) di cui al D.M. 28/03/2018, n. 69;

CONSIDERATO che, rispetto a quanto riportato nel parere tecnico del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza prot. n. 125460 dell'08/08/2019, non risultano inviate dalla ditta PAVIMENTAL S.p.A. "numerose mail di chiarimenti" ma unicamente le note più sopra riportate con le relative date e protocolli;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 (art. 1, comma 89) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze istruttorie, che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ripetuta ditta PAVIMENTAL S.p.A. relativamente alla parte inerente all'attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i.;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 dalla Provincia di Piacenza con D.D. 17/03/2014, n. 517 (successivamente modificato con D.D. 28/10/2014, n. 2162) e ricompresa nel Provvedimento Unico rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. n. 23854 del 03/04/2014, in capo alla PAVIMENTAL S.p.A. (COD. FISC: 00481670586) avente sede legale in Roma, Via G. Donati n. 174, per lo svolgimento dell'attività di produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali relativa allo stabilimento/impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Loc. Borghetto di Roncaglia;
- 2) di sostituire, in ragione di tutto quanto sopra premesso e stabilito, il punto "7." della parte dispositiva dell'atto provinciale D.D. 17/03/2014, n. 517, con il nuovo testo di seguito riportato:

" 7. di impartire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentito il recupero R5 e la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:

• **7.6** – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo **95.000 t.** (59.400 mc.) e con il limite di stoccaggio annuo di **95.000 t./anno;**"

- b) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. I rifiuti messi in riserva dovranno essere stoccati per tipologie omogenee nelle aree individuate nella planimetria scala 1:500 datata 14/06/2019 allegata alla nota integrativa PAV/2019/0002192/EU del 14/06/2019 (prot. Arpae n. 94671 in data 17/06/2019);
- c) l'attività di recupero (R5) esercitata sui rifiuti di cui al punto 7.6 per la produzione di conglomerati bituminosi non potrà superare le **18.000 t./anno** e con il limite di **100 t./giorno**, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;
- d) l'attività di recupero (R5) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite nonché di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- e) i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area destinata alla messa in riserva come rappresentata nell'apposita planimetria, tale area dovrà essere contrassegnata con idonea cartellonistica riportante il codice CER del rifiuto e delimitata;
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- g) i rifiuti stoccati non dovranno contenere materiali putrescibili o comunque in grado di provocare la formazione di percolati od odori molesti e dovranno essere mantenuti separati dalle materie prime presenti nell'impianto;
- h) il recupero dei rifiuti messi in riserva non destinati alla produzione di conglomerato bituminoso a caldo (quantitativo di **77.000 t./anno** = 95.000 t./anno R13 - 18.000 t./anno R5) dovrà essere oggetto di ulteriori preventive comunicazioni/autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti, fatto salvo il loro conferimento ad altri impianti autorizzati;
- i) dovrà essere periodicamente effettuato il controllo e la manutenzione della vasca di stoccaggio delle acque di dilavamento dell'area di messa in riserva;
- j) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero o conferiti ad altri impianti entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- l) le attività di recupero assentite dovranno essere svolte in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, al punto 7.6 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - nonché a quanto indicato nell'Allegato 1 - Suballegato 2 del medesimo D.M. per quanto attiene i limiti di emissione in atmosfera per la la produzione di conglomerato bituminoso a caldo. Per quanto riguarda le attività di recupero di cui al punto 7.6 si dovrà tener conto degli aggiornamenti previsti dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il granulato di conglomerato bituminoso cessi di essere qualificato come rifiuto;
- m) i rifiuti dovranno essere stoccati per tipologie omogenee e dovranno essere immediatamente identificabili così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, rispettando le specifiche allocazioni riportate nella già citata planimetria scala 1:500 datata 14/06/2019 ed allegata alla nota integrativa PAV/2019/0002192/EU del 14/06/2019 (prot. Arpae n. 94671 in data 17/06/2019);
- n) dai rifiuti messi in riserva di cui al codice CER 170302 potrà essere prelevato un quantitativo non superiore a 100 t/giorno che andrà a comporre il "lotto", come previsto dal D.M. n. 69/2018, che dovrà essere identificato e depositato separatamente dai rifiuti in stoccaggio e da eventuali altri lotti già formati mediante sistemi tipo new jersey o distanziati tramite viabilità ed identificati con cartello indicate "lotto in formazione";
- o) presso le "aree di quarantena" dei rifiuti CER 170302 già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione per l'ottenimento del prodotto "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- p) dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di

svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta PAVIMENTAL S.p.A. o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;

q) dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo ceduto a terzi, dovrà essere specificato che gli "aggregati riciclati" sono destinati esclusivamente all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali. Tale scheda/modulo, controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

r) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero, dovranno essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

s) venga rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190, e 193 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente agli adempimenti del Catasto Rifiuti, alla tenuta e corretta compilazione del Registro di carico-scarico nonché alla corretta compilazione dei Formulari di identificazione che accompagnano il trasporto dei rifiuti; ".

3) di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto provinciale D.D. 17/03/2014, n. 517 (successivamente modificato con D.D. 28/10/2014, n. 2162) e non variato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
dott.sa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.